

1 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP), RS 910.12

1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza DOP/IGP stabilisce le condizioni per la registrazione dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, nonché dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette e disciplina la portata della protezione dei diritti pertinenti.

L'adeguamento della presente ordinanza si rende necessario a causa della recrudescenza di eventi naturali eccezionali correlati in particolare ai cambiamenti climatici, nonché a seguito di misure disposte dalle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che comportano l'impossibilità di soddisfare determinati aspetti degli elenchi degli obblighi delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per un determinato periodo. Si propone pertanto di introdurre delle disposizioni che consentano al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di autorizzare, a determinate condizioni, con un'ordinanza, una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi.

A questo proposito, occorre segnalare che anche il regolamento (UE) 2021/2117¹ stabilisce delle regole per una «modifica temporanea» del disciplinare a seguito di misure sanitarie e fitosanitarie o a causa di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Alla luce di quanto è emerso dalla consultazione, il Consiglio federale rinuncia a introdurre nell'ordinanza il principio secondo cui l'elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell'IGP allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, poiché alcuni elenchi degli obblighi contengono già requisiti di sostenibilità relativi, in particolare, al benessere degli animali o a condizioni di produzione più rispettose dell'ambiente, la Guida per la presentazione di una domanda di registrazione o di modifica di un elenco degli obblighi (Guida DOP-IGP) sarà integrata per tenere maggiormente conto di questi aspetti legati alla sostenibilità nel quadro della registrazione della denominazione o della modifica degli elenchi degli obblighi, a condizione che sia dimostrato il «contributo allo sviluppo sostenibile». Gli elementi concernenti la sostenibilità contenuti negli elenchi degli obblighi devono essere concreti, misurabili e pertinenti.

L'articolo 7 capoverso 2 lettera d prevede l'introduzione di una disposizione che consente ai raggruppamenti di estendere l'obbligo di fare controllare la fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura da uno o più organismi di certificazione. Questa disposizione corrisponde alla prassi corrente prevista da diversi elenchi degli obblighi di denominazioni registrate ed è nell'interesse dei consumatori, motivo per cui è stata inclusa nel pacchetto di ordinanze 2023.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

Sono state proposte le modifiche seguenti:

- introduzione di una disposizione che consente ai raggruppamenti di estendere l'obbligo di fare controllare la fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura da uno o più organismi di certificazione (art. 7);
- modifica di natura redazionale concernente soltanto il testo francese (art. 8);

¹ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in vista d'introdurre delle norme che autorizzino una modifica temporanea del disciplinare.

- introduzione delle disposizioni che consentono di autorizzare, con un'ordinanza, una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi (nuova sezione 2a e nuovo art. 14a).

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 7 Elenco degli obblighi

L'articolo 7 definisce i punti sostanziali dell'elenco degli obblighi di una DOP o di un'IGP. Esso è l'elemento principale della domanda di registrazione ed è frutto del consenso raggiunto tra i professionisti della filiera sulla definizione del loro prodotto. Svolge un ruolo importante in quanto deve essere rispettato da chiunque voglia fregiarsi della denominazione una volta registrata. Il capoverso 1 definisce le indicazioni obbligatorie dell'elenco degli obblighi, il capoverso 2 quelle facoltative, ovvero gli elementi specifici dell'etichettatura, la descrizione di un'eventuale forma distintiva del prodotto e gli elementi relativi al confezionamento.

Questa nuova disposizione (cpv. 2 lett. d) consente alle filiere che lo desiderano di estendere l'obbligo di fare controllare la fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura da uno o più organismi di certificazione. Permette, inoltre, di sancire nell'ordinanza una prassi corrente prevista da diversi elenchi degli obblighi di denominazioni registrate ed è nell'interesse dei consumatori. Il Cantone di Berna, l'Associazione svizzera dei chimici cantonali e 21 organizzazioni ne sostengono l'introduzione, motivo per cui è stata inclusa nel pacchetto di ordinanze 2023.

Articolo 8

La modifica concerne soltanto il testo francese.

Sezione 2a: Sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi

Articolo 14a

L'ordinanza non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi in casi di forza maggiore, quali eventi naturali eccezionali oppure decisioni delle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che comportano l'impossibilità di soddisfare determinati aspetti degli elenchi degli obblighi per un determinato periodo. La modifica proposta si è resa necessaria a causa della recrudescenza di tali eventi.

Mentre spetta all'UFAG emettere una decisione sulle domande relative agli elenchi degli obblighi (art. 9 ordinanza DOP/IGP), il DEFR può, con un'ordinanza, autorizzare una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi (cpv.1). L'attribuzione di tale competenza al DEFR consente di adottare rapidamente la sospensione temporanea di determinate disposizioni degli elenchi degli obblighi sui quali l'UFAG ha già emesso una decisione, senza dover seguire la stessa procedura, che potrebbe essere ritardata dalla presentazione di un ricorso. Inoltre, la via dell'ordinanza ha il merito di garantire la trasparenza sulla sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi. Infine, va notato che l'attribuzione al DEFR di tale competenza conferisce maggiore legittimità alla procedura e ne sottolinea l'eccezionalità.

Queste deroghe riguardano eventi naturali eccezionali (cpv.1 lett. a) quali siccità, inondazioni, incendi, nubifragi o terremoti, nonché le decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario (cpv. 1 lett. b). Le sospensioni temporanee di determinate disposizioni degli elenchi degli obblighi potrebbero riguardare, ad esempio, esigenze relative alla provenienza del foraggio per la produzione delle materie prime di origine animale (latte, carne) o essere

dettate da misure ordinate per lottare contro le epizootie che non consentono di adempiere le disposizioni dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo. Ciò vale anche per il trasferimento temporaneo di alcune fasi della produzione al di fuori dell'area geografica in relazione a eventi naturali eccezionali che limitano, per un determinato periodo, l'uso di infrastrutture o edifici situati in una determinata area geografica. Gli ingredienti principali che conferiscono una caratteristica sostanziale al prodotto finito, che sono presenti in grandi quantità nel prodotto finito o dai quali deriva il nome del prodotto finito devono invece continuare a provenire dall'area geografica.

La domanda di sospensione temporanea deve essere presentata dal raggruppamento (cpv. 2) conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza. Deve essere oggetto di una decisione dell'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza.

Il raggruppamento deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha un effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto o sulla sua forma distintiva (cpv. 3). Vengono presi in considerazione solo gli elementi effettivamente valutabili al momento della presentazione della domanda. Se la domanda di sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi è accolta, il DEFR non si assume alcuna responsabilità per la conformità dei prodotti. In caso di dubbio, il DEFR può decidere di non ordinare alcuna sospensione temporanea dell'elenco degli obblighi.

Il raggruppamento deve dimostrare che saranno prese misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente (cpv. 4), onde garantire la trasparenza ed evitare inganni ai danni dei consumatori. Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri per la sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi (cpv. 5). In particolare può limitare la sospensione a una parte dell'area geografica se gli eventi naturali eccezionali o le decisioni delle autorità in ambito sanitario o fitosanitario non riguardano l'intera area geografica.

La sospensione temporanea non può avere una durata superiore a un anno e può essere rinnovata soltanto una volta consecutivamente (cpv. 6). Questa condizione consente di tener conto della volontà di limitare la durata e il moltiplicarsi delle sospensioni temporanee di disposizioni degli elenchi degli obblighi dovute agli stessi motivi. Inoltre, sollecita i raggruppamenti a richiedere la modifica degli elenchi degli obblighi qualora eventi eccezionali si ripetano regolarmente.

La nuova ordinanza sulla sospensione temporanea di determinate disposizioni degli elenchi degli obblighi sarà adottata dal DEFR dopo aver accolto la prima domanda di sospensione temporanea. Poiché l'adozione di una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi di una DOP o di un'IGP non rientra nell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), non si terrà alcuna consultazione durante i lavori preparatori dell'ordinanza del DEFR.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie della Confederazione. Il DEFR e l'UFAG dovranno occuparsi dell'esecuzione dell'ordinanza in relazione all'introduzione dell'articolo 14a e delle procedure di sospensione temporanea di determinate disposizioni degli elenchi degli obblighi. Tuttavia, i compiti supplementari potranno essere svolti con le risorse umane già disponibili.

1.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni al di là dell'onere di lavoro legato a un'eventuale consultazione nel quadro di procedure di sospensione temporanea.

1.4.3 Economia

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul piano finanziario. Inoltre, il diritto di ottenere una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi permetterà di limitare l'impatto finanziario sulle filiere causato da eventi naturali eccezionali e da misure ordinate dalle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che rendono impossibile soddisfare determinati aspetti dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, segnatamente quelli che scaturiscono dall'allegato 12 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). In particolare gli adeguamenti proposti rafforzano la convergenza tra la nostra normativa e quella dell'UE in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari.

1.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1.7 Basi legali

Articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 capoverso 2 lettera b e 177 capoverso 2 LAgr.